

DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA FAMIGLIA, MINORI E PERSONE FRAGILI – GR4009

Ai Responsabili degli Uffici di piano
al Dipartimento Politiche sociali del Comune di Roma capitale
ai Direttori dei servizi sociali dei Municipi del Comune di Roma
Ai Direttori dei Dipartimenti età evolutiva delle ASL del Lazio
Ai Coordinamenti comunità educative per minori e per madri
bambino

E, p.c. Al Presidente del Tribunale per i Minorenni del Lazio
Al Procuratore della Repubblica presso il T.p.M. del Lazio
Al Centro per la Giustizia minorile per il Lazio
Al Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare "Indicazioni agli enti locali, alle strutture socioassistenziali, gli organismi gestori, agli enti del terzo settore facenti parte del sistema dei servizi di protezione e assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID2019". **Inoltro.**

A riscontro delle segnalazioni e delle richieste di chiarimento pervenute alla Direzione Inclusioni Sociale, Area Famiglia, minori e persone fragili, in merito ai servizi sociali a favore dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie, si invia in allegato la circolare:
"Indicazioni agli enti locali, alle strutture socioassistenziali, gli organismi gestori, agli enti del terzo settore facenti parte del sistema dei servizi di protezione e assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID2019".

IL DIRIGENTE
Antonio Mazzarotto

LA DIRETTRICE
Ornella Guglielmino

Il Responsabile del procedimento
Federica Borelli
Tel: 06.5168.6883
Email: fborelli@regione.lazio.it
PEC: inclusioni.fragilita@regione.lazio.legalmail.it

CIRCOLARE INTERPRETATIVA

Indicazioni agli enti locali, alle strutture socio assistenziali, gli organismi gestori, agli enti del terzo settore facenti parte del sistema dei servizi di protezione e assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID2019

Vista la DGR n. 115 del 17/3/2020 “L.R. n.11/2016. Atto di indirizzo e coordinamento rispondente all'esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera e). Approvazione delle linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la circolare n. 1 del 27/3/2020 su “Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus” della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale si dettano indicazioni per la gestione e l'erogazione delle prestazioni dei servizi sociali;

Vista la nota del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza del 27/3/2020;

Considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del COVID-19,

Considerato, inoltre, necessario che il Sistema socio assistenziale continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi sociali e assistenziali per mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza, con una particolare attenzione verso i bambini e ragazzi e le loro famiglie che già si trovavano o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge n. 328/2000 e alla legge regionale n. 11/2016;

E' necessario fornire indicazioni agli enti locali, alle strutture socio assistenziali e agli organismi gestori, agli enti del terzo settore facenti parte del sistema dei servizi di protezione e assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID2019.

Premessa

La presente circolare fornisce indicazioni agli enti locali, alle strutture socioassistenziali e agli organismi del terzo settore facenti parte del sistema dei servizi di protezione e assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID2019. Vuole, inoltre, concorrere alla specificazione di prassi operative omogenee che consentano di facilitare lo svolgimento dei diversi ruoli e delle azioni in capo ai diversi attori del sistema di Welfare.

Si ricorda che anche per le attività previste dalla presente circolare, come richiamato nella citata DGR del 17 marzo 2020 n. 115 , “è data possibilità di utilizzare le risorse, già presenti nei bilanci dei comuni o enti capofila dei distretti sociosanitari, erogate dalla Regione nell'ambito della programmazione dei servizi e degli interventi sociali antecedente all'approvazione del piano sociale regionale che non siano oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti e comprese nei fondi di programmazione delle misure di cui alla DGR 136/2014”.

PRESA IN CARICO – COLLOQUI E VERIFICHE

E' necessario, nel rispetto delle norme vigenti, limitare spostamenti e contatti in presenza, ma si evidenzia che “non vanno anche trascurate alcune situazioni di particolare vulnerabilità familiari o di contesto quali le famiglie seguite da interventi di educativa domiciliare, al fine di evitare che il

peggiore delle condizioni abbia effetti severi e irreversibili”, come recita la circolare n. 1 del 27/3/2020 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

Occorre prioritariamente mantenere al centro degli interventi la dovuta tutela del benessere dei bambini e ragazzi; pertanto, sono consentiti i colloqui presso la sede del Servizio o le visite domiciliari qualora si ravvisi il carattere di indifferibilità e urgenza degli stessi a giudizio del Servizio sociale competente o per espressa disposizione della Magistratura minorile. In tal caso è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione (DPI) e il rigoroso rispetto delle norme di distanziamento sociale, quali la distanza interpersonale di almeno un metro e l’evitare contatti fisici, quali ad esempio strette di mano.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le condizioni di indifferibilità e urgenza possono configurarsi nei casi di famiglie e minori con condizioni di rischio conclamato/pregiudizio, con condizioni che prefigurano ipotesi di reato quali maltrattamenti familiari, abusi, violenza assistita o gravi trascuratezze.

Nei casi in cui non si configurino tali evidenze è comunque compito dei servizi sociali continuare a monitorare e sostenere i minori in affidamento ai servizi e le loro famiglie, verificare le condizioni di benessere dei minori inseriti in strutture a carattere residenziale attraverso forme di contatto regolare telefonico o attraverso altri strumenti telematici, quali ad esempio video chiamate. (Cfr. art. 22, comma 2, lett. i della legge 328/2000, l.r. 11/2016, DGR n. 115 del 17 marzo 2020).

Tali sostegni telefonici saranno utili anche per diffondere in modo personalizzato i servizi sanitari ed i presidi assistenziali attivati nel periodo dell’emergenza coronavirus. Ciò offre la possibilità alle persone di tenersi in contatto, di ricevere messaggi positivi, di sentirsi dentro una rete sociale, al fine di non interrompere contatti o relazioni in corso con bambini e famiglie esposte a condizioni di particolare vulnerabilità.

E’ richiesto ai responsabili degli Uffici di Piano di prevedere forme opportune di verifica degli interventi a distanza effettuati.

ASSISTENZA DOMICILIARE

E’ possibile lo svolgimento dell’attività educativa domiciliare (DGR 115/2020) per le situazioni di particolare vulnerabilità familiari o di contesto, quali le famiglie seguite da interventi di educativa domiciliare, al fine di evitare che il *“peggiore delle condizioni abbia effetti severi e irreversibili”* (cfr circolare n. 1 del 27/3/2020 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale).

E’ obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione (DPI) e il rispetto delle norme di distanziamento fisico, quali la distanza interpersonale di almeno un metro e l’evitare contatti fisici, quali ad esempio strette di mano.

È indispensabile che la necessaria continuità dei servizi sociali avvenga nel rispetto pieno delle precauzioni a tutela della salute pubblica e dei singoli operatori.

I responsabili dei servizi sociali dovranno assicurarsi che, anche nel caso di servizi esternalizzati, gli operatori incaricati vengano messi in grado di operare in sicurezza, essere forniti dei presidi di protezione individuali e dovranno altresì valutare eventuali rimodulazioni dei servizi, assicurando comunque la continuità dei servizi ritenuti essenziali e potenziando eventualmente le attività che possono rivelarsi più importanti nell’attuale contesto di emergenza sanitaria e sociale.

CASE FAMIGLIA – AFFIDAMENTO FAMILIARE

Le indicazioni nazionali e regionali volte a limitare spostamenti e contatti fra le persone sono da applicarsi anche nel caso degli “incontri protetti” o più in generale degli incontri programmati e disposti

dal Tribunale per i Minorenni (T.M.) dai servizi sociali, tra i minori accolti in affidamento familiare o in struttura residenziale e le loro famiglie di origine.

Tali incontri sono da realizzarsi solo se ritenuti strettamente necessari o indifferibili a giudizio del servizio sociale competente o del T.M., nell'interesse del minore accolto.

In tutti gli altri casi è opportuno posticiparli a data successiva al termine dello stato di emergenza, in accordo con il servizio sociale competente.

Qualora nelle strutture di accoglienza, in semi autonomia o in affidamento familiare sia presente un ragazzo/a tra i 18 ed i 21 anni, si deve garantire la prosecuzione dell'accoglienza per lo meno per tutto il periodo legato all'emergenza di contenimento del virus.

Per quanto compatibile, quanto riportato nella presente circolare si applica anche ai servizi rivolti ai nuclei mamma/bambino (accoglienza in casa famiglia, progetti di semi autonomia, affidamento familiare).

NUOVI INGRESSI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

I nuovi ingressi in strutture residenziali devono realizzarsi se ritenuti strettamente necessari o indifferibili a giudizio del servizio sociale competente o del T.M. nell'interesse del/della minore accolto/a. Sono possibili solo previo accertamento delle condizioni di salute del/della minore per i quali è necessario entrare in possesso delle informazioni al riguardo.

Devono essere programmati inserimenti in strutture residenziali di accoglienza di minori con genitori ospedalizzati che non hanno rete parentale e non risulta praticabile l'affidamento familiare a terzi.

In caso di nuovo ingresso, anche qualora non vi sia evidente sospetto di contagio di Covid-19, è comunque buona norma, laddove vi siano spazi adeguati e l'età e la condizione psicologica del/della minore lo consentano, mantenere per i primi 14 giorni il/la minore in situazione di preventivo isolamento dal resto del gruppo, informandolo/a, ove l'età lo consenta, e assicurandosi che abbia compreso le motivazioni della necessità dell'isolamento.

PROCEDURE DI EMERGENZA

Qualora si accertasse all'interno della struttura la presenza di un operatore con sintomi riconducibili ad un possibile contagio da Covid-19: va prontamente contattato il medico di medicina generale e in caso di diagnosi di infezione da COVID 19 le misure profilattiche e terapeutiche saranno disposte dai clinici in base alla valutazione effettuata. In caso di accertato contagio va contattata la ASL competente territorialmente e attenersi scrupolosamente alle direttive ricevute di conseguenza. Agli operatori e referenti delle strutture è pertanto richiesto di assicurare la massima collaborazione e tempestività nel segnalare i casi.

Nel caso specifico in cui il contagio riguardi un/una minore, nel caso in cui sia ospite o nel caso in cui sia appena accolto, si ritiene opportuno che il referente della struttura di accoglienza informi di tale specifica situazione anche il Servizio Sociale inviante che, nei casi dovuti, aggiornerà l'Autorità Giudiziaria Minorile.

APPENDICE – RIFERIMENTI NORMATIVI

ATTI RELATIVI ALLA FASE DI EMERGENZA

1. Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
2. Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
3. Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”;
4. Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
6. Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
7. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che estende le misure di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale;
8. Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”, relativa alla misura di permanenza domiciliare derogabile solo nel caso di: - spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute; - spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate; - spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall’ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020; - spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale;
9. Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica.”, che contiene disposizioni in merito ai soggetti disabili assistiti in strutture sociosanitarie;

10. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale”;
11. Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13 marzo 2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, che contiene disposizioni in merito all’assistenza socio sanitaria, e all’attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale;
12. Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVIDS-19”, cosiddetto “Cura Italia”;
13. Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00013 del 20 marzo 2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari”;
14. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale”;
15. Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

LEGGI GENERALI DI RIFERIMENTO

16. Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
17. Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare: - l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da assicurare nel territorio regionale; - l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia di servizi sociali; - l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la gestione delle funzioni associate attribuite ai comuni.